

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 AGOSTO 2025

Data	Codice e Titolo con link al documento	Sintesi	Ambito di interesse
19.08.2025	ST 12165 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ST 12165 2025 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione	Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio¹ fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. La proposta modifica tali possibilità di pesca per tenere conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi. Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² relativo alla politica comune della pesca (PCP) ("regolamento di base"), che devono essere applicati, tra l'altro, al momento di stabilire le possibilità di pesca, vale a dire i limiti di cattura e di sforzo di pesca, al fine di garantire la sostenibilità ecologica, economica e sociale delle attività di pesca dell'UE. Ove pertinente, le misure proposte sono anche coerenti con il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio³ che istituisce un piano pluriennale per le acque occidentali ("piano pluriennale per le acque occidentali"), specificando per alcuni stock le modalità di conseguimento di tali obiettivi al momento di fissare le possibilità di pesca.	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive
21.08.2025	ST 12184 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 24.7.2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere ST 12184 2025 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere	L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (di seguito "regolamento POP") definisce quale obiettivo del regolamento quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) anche vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.	D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema D.G. Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 AGOSTO 2025

22.08. 2025	ST 12185 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 6.8.2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 ST 12185 2025 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM da 6 a 8	Il regolamento (UE) 2019/12411 istituisce un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche che dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare una pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, la riduzione delle catture indesiderate e l'eliminazione dei rigetti, e al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE2.	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali
22.08. 2025	ST 12188 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 24.7.2025 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane ST 12188 2025 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane	Uno degli obiettivi fondamentali della politica comune della pesca (PCP) è la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE, realizzata in larga misura attraverso il meccanismo dell'obbligo di sbarco. Il regolamento (UE) 2019/1241 sulle misure tecniche stabilisce misure tecniche, compresa la taglia minima di riferimento per la conservazione (<i>minimum conservation reference size</i>, MCRS), al fine di garantire la protezione del novellame. La pesca in acque italiane dei molluschi bivalvi denominati "vongole" è anch'essa soggetta alle taglie minime definite nell'allegato IX del regolamento (UE) 2019/12411 (regolamento sulle misure tecniche). Per poter tener conto delle specificità regionali la PCP2 e il regolamento sulle misure tecniche prevedono tuttavia una serie di meccanismi di flessibilità.	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive

INFORMATIVA SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO UE E CONGIUNTI DEL CONSIGLIO UE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DI INTERESSE REGIONALE –
03 AGOSTO 2025

22.08. 2025	ST 12194 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 18.7.2025 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme specifiche in materia di igiene per la macellazione d'urgenza di ungulati domestici, per il tonno congelato in salamoia e per i prodotti altamente raffinati	Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modificano gli allegati II e III del regolamento stesso. L'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte I.C, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che le navi frigorifero devono disporre di attrezzature per il congelamento con una capacità sufficiente a congelare il più rapidamente possibile in un processo continuo e con un periodo di sosta termica il più breve possibile, in modo da raggiungere una temperatura al centro non superiore a -18 °C. Conformemente alla sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, in caso di congelamento in salamoia di pesci interi destinati alla fabbricazione di conserve, la temperatura non deve essere superiore a -9 °C. È inoltre stabilito che, anche qualora siano poi congelati a una temperatura di -18 °C, tali pesci interi possono essere destinati solo alla fabbricazione di conserve.	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive
28.08. 2025	ST 12287 2025 INIT - NOTA DI TRASMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 27.8.2025 che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all'ispezione delle attività di pesca nonché all'esecuzione e al rispetto delle norme ST 12287 2025 ADD 1 - NOTA DI TRASMISSIONE ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio stabilendo norme relative al controllo della pesca, alla sorveglianza e all'ispezione delle attività di pesca nonché all'esecuzione e al rispetto delle norme	Il regolamento delegato è adottato in virtù del potere conferito alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come stabilito in diverse disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023. Il regolamento (UE) 2023/2842 modifica il regime di controllo unionale della pesca al fine di migliorarne l'efficacia, l'armonizzazione e la digitalizzazione. L'obiettivo è garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo moderno, basato sul rischio ed efficiente, utilizzando le nuove tecnologie e gli strumenti digitali di comunicazione e aumentando la trasparenza lungo tutta la catena di approvvigionamento.	D.G. Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive